



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n.1979

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. IVAN ARGO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 16365 del 4 marzo 2008, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ivan Argo, nato a Napoli (NA) il 2 dicembre 1975;

VISTA la nota del 16 novembre 2021 (prot. n. 76623 di pari data), con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Ivan Argo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 14 febbraio 2022 (prot. n. 10912/22), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Ivan Argo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- articolo 158, comma 1, per non aver rispettato il Codice di Comportamento dell'Intermediario che ha conferito l'incarico;
- articolo 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei propri clienti;

RILEVATO che con nota del 14 febbraio 2022 (prot. n. 11034 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 21 febbraio 2022 (prot. nn. 12601 e 12613 di pari data), ricevute dal consulente in data 28 febbraio 2022, con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Ivan Argo, svoltasi in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in data 9 marzo 2022, in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 14 febbraio 2022, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima con la sopra indicata comunicazione del 21 febbraio 2022 e, a seguito di motivata istanza di differimento del 21 febbraio 2022 (prot. n. 12720 di pari data), con comunicazione del 22 febbraio 2022 (prot. n. 13117 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 9 marzo 2022 (prot. n. 16860 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 2 maggio 2022 – trasmessa al Sig. Ivan Argo (prot. n. 29728 del 2 maggio 2022) e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 41918 del 23 giugno 2022) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al consulente e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative né l'intermediario ha fatto pervenire proprie osservazioni;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Ivan Argo le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per le violazioni consistenti nell'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per non aver rispettato la normativa interna del proprio intermediario mandante e nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente in violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità. Nella fattispecie, tale gravità non risulta particolarmente rilevante, atteso che:
 - la violazione della normativa interna dell'Intermediario si è concretizzata nel compimento di un mero illecito di pericolo riferibile alla posizione personale del consulente, che, nel caso di specie, tuttavia, ha avuto ad oggetto un rilevante numero di operazioni per un importo complessivo di considerevole entità;
 - la seconda delle violazioni accertate ha determinato, principalmente, il compimento di un contenuto numero di operazioni di disinvestimento, disposte d'intesa con la clientela, in un contesto successivo all'entrata in vigore delle misure dirette al contenimento dell'emergenza pandemica derivante dalla diffusione del Covid-19 nel territorio nazionale. Il consulente, inoltre, non risulta aver disposto della generalizzata possibilità di operare sui rapporti dei clienti coinvolti;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risulta alcun precedente sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano essere state compiute quantomeno a titolo di colpa dal Sig. Ivan Argo, il quale ha, peraltro, tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nell'ambito delle verifiche svolte dall'Intermediario sia nel corso del presente procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Ivan Argo, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Ivan Argo, nato a Napoli (NA) il 2 dicembre 1975, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti